

Lì, 21/11/2025

CIRCOLARE 853/25

OGGETTO: PROROGA DI 10 ANNI PER L'ESENZIONE IVA NEL NON PROFIT E ALTRE NOVITA' PER ETS.

Importanti novità in tema di fiscalità degli Enti del Terzo settore ed Enti non Profit per il 2026. Erano attese da tempo le novità che sulla stampa specializzata sono in questi giorni di dominio pubblico.

Lo tsunami che le variazioni imposte (volenti o nolenti) dal CTS (codice del terzo settore), dovrebbero così definitivamente entrare in vigore in piena operatività ad inizio 2026 (il decreto legislativo 117 è del 2017).

Riteniamo che riportare qui di seguito queste informazioni **sia importante per un Ente Pubblico** che quasi quotidianamente ha a che fare con Enti del Terzo settore, gravitando essi in una condivisione e visione di Welfare con il Comune. Anche importanti novità di coordinamento sono state espresse con i chiarimenti del Decreto Legislativo che finalmente "limano" delle squadrature fiscali che avrebbero creato non pochi problemi agli enti non profit, in primis alle ONLUS.

In sostanza Vi comunichiamo che il 20/11/2025 è stato approvato il D.Lgs. in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e IVA, in via definitiva dal Governo. Esso **proroga di dieci anni** il regime di esclusione IVA previsto per gli enti associativi (secondo le norme che avrebbero dovuto applicarsi dal 1/1/2026 si sarebbe trattato di Esenzione IVA), rinviando al **1° gennaio 2036** la riforma prevista dall'art. 5 comma 15-*quater* del DL 146/2021.

Infatti, il DL 146/2021 dispone l'abolizione del regime di de-commercializzazione IVA previsto per le operazioni rese dagli enti associativi verso soci e tesserati (art. 4 commi 4 e 6 del DPR 633/72), con l'effetto di attrarre le stesse operazioni nel campo di applicazione del tributo, seppure nella maggior parte dei casi in **regime di esenzione**.

Mediante il rinvio disposto dal nuovo D.Lgs., invece, gli enti interessati potranno continuare a beneficiare dell'attuale regime di favore ancora per dieci anni.

E' necessario poi portare all'attenzione che, proprio con lo scopo di coordinare le norme IVA con quelle del Codice del Terzo settore, il nuovo D.Lgs. introduce un'altra novità di rilievo, che riguarda l'ambito applicativo delle esclusioni ed **esenzioni** IVA attualmente previste per le **ONLUS**. Poiché dal prossimo anno la disciplina di favore per tali enti verrà abrogata, l'art. 89 comma 7 del D.Lgs. 117/2017 aveva previsto che i riferimenti alle ONLUS contenuti negli artt. 3 e 10 del DPR 633/72 fossero sostituiti con il riferimento ai soli *"enti del terzo settore di natura non commerciale"*.

Tuttavia, la modifica prevista avrebbe comportato molteplici criticità nell'applicazione delle agevolazioni, lasciando esclusi alcuni enti che attualmente ne beneficiano. Dunque, per non modificare l'ambito applicativo di tali norme, il nuovo D.Lgs. dispone, da un lato, l'abrogazione dell'art. 89 comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 117/2017, e dall'altro la modifica degli artt.

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173.380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

3 comma 3 e 10 n. 12), 15), 19), 20) e 27-ter) del DPR 633/72 (che riportano quali servizi devono essere considerati soggetti ad IVA ma esenti).

Ad esempio, viene stabilito che le esenzioni previste per le prestazioni educative, **sanitarie e socio-assistenziali** di cui al citato art. 10 nn. 19), 20) e 27-ter) siano riferite non più agli "enti del Terzo settore di natura non commerciale", **ma alla generalità degli enti del Terzo settore, escluse soltanto le imprese sociali costituite in forma di società.** L'esenzione per le prestazioni di trasporto di malati o feriti, invece, viene riferita agli enti del Terzo settore, senza eccezioni.

Tali modifiche entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025, in concomitanza con le modifiche del Titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Con particolare riferimento alle IMPRESE SOCIALI, nel nuovo assetto normativo, dunque, anch'esse, ove costituite in forma non societaria, potranno beneficiare delle esenzioni IVA previste per gli altri ETS, pur qualificandosi come enti commerciali.

Per le imprese sociali costituite in forma di **società**, invece, l'esenzione resterà preclusa, ma il trattamento IVA a esse applicabili verrà uniformato a quello previsto per le **cooperative** sociali. Infatti, il nuovo D.Lgs. estende anche alle imprese sociali societarie l'aliquota IVA del 5% prevista dal n. 1) della Tabella A, parte II-bis allegata al DPR 633/72. Si tratta dell'aliquota fissata per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali in favore di soggetti svantaggiati individuati dall'art. 10 n. 27-ter) del medesimo DPR.

Tra le altre novità IVA per il Terzo settore, si segnalano, infine, quelle relative alle organizzazioni di **volontariato** e alle associazioni di **promozione sociale**; in questo caso sono comunque delle conferme con le novità normative introdotte da Decreto Legge di Luglio 2025. In particolare, viene fissata a **85.000 euro** la soglia di ricavi entro la quale tali enti possono avvalersi:

- del regime di esclusione IVA previsto dall'art. 5 comma 15-*quinquies* del DL 146/2021;
- del nuovo **regime forfetario**, valido sia ai fini IVA che delle imposte dirette, previsto dall'art. 86 del CTS, applicabile dal 2026.

Inoltre, per fortuna viene stabilito che chi si avvarrà di quest'ultimo regime potrà beneficiare anche **dell'esonero dalla certificazione dei corrispettivi** (vengono modificati a tal fine sia l'art. 86 comma 8 del CTS, sia l'art. 2 lett. hh) del DPR 696/96). Si attendeva con trepidazione questa conferma. Infatti per le associazioni che non avrebbero più potuto usufruire del regime della L.398/91 avrebbero dovuto dotarsi di misuratori fiscali ed inviare telematicamente i corrispettivi incassati.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
